

garlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

(È approvato).

Art. 29.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione dei piroscafi, il ministro delle poste inviterà il concessionario a fare quelle osservazioni che stimasse opportuno intorno alle deliberazioni della Commissione stessa, che saranno comunicate al Consiglio superiore della marina mercantile, il quale delibererà inappellabilmente in merito.

(È approvato).

Art. 30.

Le spese per indennità di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, eccetto per le visite previste all'articolo 25 le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.

(È approvato).

Art. 31.

I concessionari e gli esercenti di linee aggiudicate, indicheranno al ministro delle poste le linee sulle quali intendono destinare i singoli piroscafi; questi non potranno essere distolti dalle linee così indicate e sostituiti con altri, senza l'autorizzazione del predetto ministro.

A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali il piroscafo potrà essere adibito.

(È approvato).

Art. 32.

I piroscafi adibiti alle linee postali e postali commerciali, avranno un equipaggio di cui il minimo è determinato caso per caso per ciascun piroscafo dal Ministero della marina.

I piroscafi addetti alle linee commerciali avranno l'equipaggio prescritto dal codice della Marina mercantile e dal relativo regolamento.

Le Commissioni di visita potranno proporre che siano attuate quelle variazioni che credessero necessarie, avuto riguardo

alle condizioni di ciascun piroscafo, udito il concessionario.

Tali variazioni dovranno però essere approvate dal Ministero della marina.

(È approvato).

Art. 33.

Sui piroscafi sarà riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati, e specialmente per i mentecatti, affinché non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggeri; ed altro coperto ed aereato per i prigionieri militari ed i detenuti civili, ove occorra.

(È approvato).

Art. 34.

Gli assuntori hanno l'obbligo a richiesta del ministro delle poste, di adottare speciali modificazioni e nuovi adattamenti così nello scafo come nell'apparato motore che in seguito a nuove invenzioni o applicazioni scientifiche ed industriali, non coperte da brevetti fuori commercio, e che divenissero di uso normale nei servizi concorrenti delle rispettive linee, o che altrimenti siano riconosciuti indispensabili sempre che siano conciliabili col tipo di nave in esercizio, come pure tutte quelle particolari installazioni assolutamente richieste dal genere di traffico della linea a cui sono adibiti, quali camere frigorifere, apparecchi di telegrafia Marconi ed altri.

In caso di contestazione giudicherà un Consiglio di arbitri composto di un ufficiale superiore del Genio navale, designato dal ministro della marina dietro richiesta del ministro delle poste, di un delegato dei concessionari e di un terzo eletto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

A codesto Consiglio è data facoltà di proporre al Governo un compenso adeguato alle modificazioni richieste, quando la spesa possa riuscire a suo giudizio eccessivamente gravosa.

CARNAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Tra gli emendamenti ve ne è uno all'articolo 38 firmato dall'onorevole Majorana Giuseppe e da altri...

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo del quale ella parla dice:

*Aggiungere all'articolo 38:*

In relazione alla natura ed alla entità del traffico delle varie linee, in relazione